

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 173/RE DEL 26 OTTOBRE 2021

Pratica n. 140/RE del 22/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE		Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7G DG.007.02.7B	Ob.Funz.: B01B69 B01GEN	CIG:	CUP:

OGGETTO	Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)", modifica prenotazione incasso, accertamento, incasso e impegno deposito cauzionale.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☒ NO ☐

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☒ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Luca Scarnati)	RESPONSABILE P.O. (arch. Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Fabio Genchi)
Firmato: Luca Scarnati		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Luca Scarnati)		Firmato: Luca Scarnati

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2021	E	3.01.01.01.999	9.817,50	2021	Vedi allegato		7107
2021	E	3.01.02.01.999	1.612,31	2021			
2021	E	9.02.04.01.001	732,87	2021			
2022	U	7.02.04.02.001	732,87	2022			
ISTRUTTORE			P.O.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	
PUBBLICAZIONE							
PUBBLICAZIONE N° 173/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA				DATA, lì 26/10/2021			

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 173/RE DEL 26 OTTOBRE 2021

OGGETTO: Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)", modifica prenotazione incasso, accertamento, incasso e impegno deposito cauzionale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA;
- PRESO ATTO che Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di

provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;

VISTA la Deliberazione del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione n. 7 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG e il codice il CUP in quanto non necessari;

PREMESSO che ARSIAL è proprietaria delle pinete frangivento denominante Pineta La Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant'Agostino (Tarquinia - VT);

PREMESSO che ARSIAL ha adottato con determinazione del Direttore generale n. 190 del 10/04/2020 il "Piano di gestione forestale delle pinete frangivento di proprietà ARSIAL denominante Pineta La Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant'Agostino (Tarquinia - VT) in base all'Art. 59 comma 3 del regolamento forestale regionale"

PREMESSO che ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 261 del 21 maggio 2020 ha affidato al Dott. Bachisio Bosa la "Progettazione, assegno e stima inerente agli interventi selvicolturali di diradamento delle pinete ARSIAL La Frasca (RM) e

Sant'Agostino (VT), ai sensi della L.R. 39/2002 e R.R. 7/2005 e in attuazione del Piano di gestione forestale adottato da ARSIAL con determinazione del Direttore generale n. 190 del 10/04/2020”;

PRESO ATTO che il Dott. Bachisio Bosa ha inviato ad ARSIAL (prot. ARSIAL n. 6143 del 17/07/2020) il “Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di Diradamento in pineta di origine artificiale di proprietà Arsial, in località La Frasca in territorio del comune di Civitavecchia (RM) e in località Sant'Agostino in territorio del Comune di Tarquinia (VT), in attuazione del Piano di Gestione Forestale adottato da Arsial con Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 10/04/2020”;

PRESO ATTO che ai sensi della L.R. 39/2002 e R.R. 7/2005 lo stesso è stato sottoposto alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Provincia di Viterbo, per i nulla osta di competenza;

PRESO ATTO dei nulla osta pervenuti dalla Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio (REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0293965 e REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0063760 Prot. ARSIAL n. 453/21 e n. 2380/21), dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (“Fascicolo 13278 – Autorizzazione” Prot. ARSIAL n. 1380/21) e dalla Provincia di Viterbo (“Determinazione Dirigenziale NRG 1008 del 13/05/21” Prot. ARSIAL n. 3650/21);

PRESO ATTO che ARSIAL ha quindi proceduto per la suddetta utilizzazione boschiva ad indire asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 e s.m.i., art. 73, lett. c), per la vendita del soprassuolo boschivo indicato in oggetto con Determinazione dirigenziale n. 338 del 09/07/21;

PRESO ATTO delle offerte pervenute così come descritte nel Verbale di apertura buste allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante:

1) Prot. n. 5802 del 28/07/2021, da parte della Ditta TECNOGARDEN SERVICE srl P. IVA 11939060155. Essa contiene la documentazione amministrativa richiesta così come da Capitolato e l’offerta economica per un importo di € 5.730,00.= + IVA;

2) Prot. n. 5811 del 28/07/2021, da parte della Ditta Fratelli Barili srl - P. IVA 02224470563. Essa contiene la documentazione amministrativa richiesta così come da Capitolato e l’offerta economica per un importo di € 7.328,70.= + IVA;

PRESO ATTO che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella pervenuta da parte della ditta Fratelli Barili srl per l’importo di € 7.328,70.= + IVA;

PRESO ATTO che come previsto dal Capitolato è stata inviata alla Ditta Fratelli Barili srl comunicazione dell’assegnazione provvisoria dell’asta in oggetto (Prot. ARSIAL n. 5873/21);

PRESO ATTO che nel Capitolato sono indicati i costi della Sorveglianza lavori per conto di ARSIAL, da affidare ad un professionista iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali, da considerare a carico della ditta che si aggiudica l’asta, per i seguenti importi:

- Lotto 1 (Sant'Agostino) - pari ad un importo lordo di € 1.244,40.= (milleduecentoquarantaquattro/40) comprensivo di cassa di previdenza e IVA;

- Lotto 2 (La Frasca) - pari ad un importo lordo di € 1.244,40.= (milleduecentoquarantaquattro/40) comprensivo di cassa di previdenza e IVA; per un totale lordo di € 2.488,80.= (milleduecentoquarantaquattro/40) comprensivo di cassa di previdenza (2%) e IVA (22%);

PRESO ATTO che in seguito all'assegnazione provvisoria la Ditta Fratelli Barili srl ha provveduto a versare ad ARSIAL il deposito cauzionale richiesto e dovuto da contratto per la cifra di € 732,87.= (sospeso n. 229);

SU PROPOSTA e istruttoria del Dott. Forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE l'offerta presentata dalla Ditta Fratelli Barili srl - P. IVA 02224470563 - per la cifra di € 7.328,70.= (settemilatrecentoventotto/70), + IVA 22%, corrispondente a € 1.612,31.= (milleseicentododici/31), per un totale di € 8.941,01.= (ottomilanovecentoquarantuno/01).

DI ASSEGNARE alla Ditta Fratelli Barili srl - P. IVA 02224470563 - la vendita del materiale legnoso ritraibile dal soprassuolo boschivo in oggetto nei termini e alle condizioni riportate nel Capitolato inviato con l'avviso d'asta e condizionato dall'esito positivo delle verifiche ancora in corso e con emissione di fattura da parte di ARSIAL.

DI ACCERTARE l'incasso della somma di € 11.429,81.= (undicimilaquattrocentoventinove/81), comprensiva del rimborso dei costi della Sorveglianza lavori, per l'esercizio 2021, sul CRAM DG.007.02.7B, modificando la prenotazione n. 2 e n. 3 del 2021 riportata nella Determinazione dirigenziale n. 338 del 09/07/21, così come di seguito ripartita:

1. € 7.328,70.= sul Capitolo 3.01.01.01.999 per la vendita del soprassuolo (precedentemente pren. n. 2);
2. € 2.488,80.= sul Capitolo 3.01.01.01.999 per i costi della Sorveglianza lavori (precedentemente pren. n. 2);
3. € 1.612,31.= sul Capitolo 3.01.02.01.999 per la relativa IVA del 22% relativa alla vendita del soprassuolo (precedentemente pren. n. 3).

DI ACCERTARE ED INCASSARE la somma di € 732,87.= ad evasione del sospeso n. 229 sul capitolo 9.02.04.01.001 CRAM DG.007.02.7B - Ob. Funz. B01GEN a fronte del versamento effettuato dalla ditta Fratelli Barili srl come deposito cauzionale dovuto da contratto.

DI IMPEGNARE la somma di € 732,87.= sul capitolo 7.02.04.02.001 - CRAM DG.007.02.7B - Ob. Funz. B01GEN al fine della restituzione quando prevista alla Ditta Fratelli Barili srl.

DI DESTINARE l'incasso della vendita del soprassuolo, ossia € 7.328,70.=, ai sensi dell'Art. 21 comma 2 della L.R. 39/2002, come somma vincolata all'Obiettivo Funzione B01B69 "Pianificazione, conservazione e miglioramenti boschivi", di cui € 6.808,70.= sul

capitolo 01.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" ed € 520,00.= sul Capitolo 1.03.02.99.003 "Quote associative", che verranno adeguatamente dotati, *in sede di variazione di bilancio da richiedere agli uffici preposti.*

DI DESTINARE l'incasso di € 2.488,80.=, versati a rimborso dei costi della Sorveglianza lavori come somma vincolata all'Obiettivo Funzione B01B69 "Pianificazione, conservazione e miglioramenti boschivi", sul capitolo 01.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" che verrà adeguatamente dotato, *in sede di variazione di bilancio da richiedere agli uffici preposti.*

DI APPROVARE il Contratto definitivo per la vendita del soprassuolo in oggetto allegato alla presente determina e di cui costituisce parte integrante.

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento e in particolare delle procedure di aggiudicazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs 33/2013	23	1	b		x		x	
D.lgs. 33/2013	37				x		x	

**CONTRATTO PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL
TAGLIO DI DIRADAMENTO DELLA FUSTAIA DI CONIFERE A PREVALENZA
DI PINO DOMESTICO UBICATA IN CIVITAVECCHIA, PINETA DI S. AGOSTINO,
E IN TARQUINIA, PINETA LA FRASCA**

TRA

ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio)
con sede in Roma - Via Lanciani, 38, P.IVA e Codice Fiscale 04838391003, nella persona
del Direttore Generale Dott. Agr. Fabio Genchi, domiciliato per la sua carica presso la sede
dell'Agenzia. Indirizzo di PEC: arsial@pec.arsialpec.it

E

**Fratelli BARILI srl con sede e domicilio fiscale a Pescia Romana (VT) - Strada della
Principessa, 21, P. IVA 02224470563**, nella persona del suo legale rappresentante Tiziana
Barili, domiciliato per la sua carica Montalto di Castro strada della principessa , 35 (VT).
Indirizzo di PEC: fratellibarili-srl@legalmail.it

PREMESSO CHE

- ARSIAL è proprietaria delle pinete frangivento denominante Pineta La Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant'Agostino (Tarquinia - VT);
- ARSIAL ha adottato con determinazione del Direttore generale n. 190 del 10/04/2020 il "Piano di gestione forestale delle pinete frangivento di proprietà ARSIAL denominante Pineta La Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant'Agostino (Tarquinia - VT) in base all'Art. 59 comma 3 del regolamento forestale regionale"
- ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 261 del 21 maggio 2020 ha affidato al Dott. Bachisio Bosa la "Progettazione, assegno e stima inerente agli interventi selvicolturali di diradamento delle pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT), ai sensi della L.R. 39/2002 e R.R. 7/2005 e in attuazione del Piano di gestione forestale adottato da ARSIAL con determinazione del Direttore generale n. 190 del 10/04/2020";
- il Dott. Bachisio Bosa ha inviato ad ARSIAL (prot. ARSIAL n. 6143 del 17/07/2020) il "Progetto di utilizzazione boschiva per interventi intercalari di Diradamento in pineta di origine artificiale di proprietà Arisial, in località La Frasca in territorio del comune di Civitavecchia (RM) e in località Sant'Agostino in territorio del Comune di Tarquinia (VT), in attuazione del Piano di Gestione Forestale adottato da ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 10/04/2020";
- ai sensi della L.R. 39/2002 e R.R. 7/2005 lo stesso è stato sottoposto alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Provincia di Viterbo, per i nulla osta di competenza;

PRESO ATTO

- dei nulla osta pervenuti dalla Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio (REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0293965 e REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0063760 Prot. ARSIAL n. 453/21 e n.

2380/21), dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (“Fascicolo 13278 – Autorizzazione” Prot. ARSIAL n. 1380/21) e dalla Provincia di Viterbo (“Determinazione Dirigenziale NRG 1008 del 13/05/21” Prot. ARSIAL n. 3650/21);

- che ARSIAL ha quindi proceduto per la suddetta utilizzazione boschiva ad indire asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 e s.m.i., art. 73 lettera C) per la vendita del soprassuolo boschivo indicato in oggetto con Determinazione dirigenziale n. 338 del 09/07/21;
- delle offerte pervenute così come descritte nel Verbale di apertura buste allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;
- Prot. n. 5802 del 28/07/2021, da parte della ditta TECNOGARDEN SERVICE srl P. IVA 11939060155. Essa contiene la documentazione amministrativa richiesta così come da Capitolato e l’offerta economica per un importo di € 5.730,00 + iva;
- Prot. n. 5811 del 28/07/2021, da parte della ditta Fratelli Barili srl P. IVA 02224470563. Essa contiene la documentazione amministrativa richiesta così come da Capitolato e l’offerta economica per un importo di € 7.328,70 + iva;
- che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella pervenuta da parte della ditta Fratelli Barili srl per l’importo di € 7.328,70 + iva;
- che come previsto dal Capitolato è stata inviata alla Fratelli Barili srl comunicazione dell’assegnazione provvisoria dell’asta in oggetto (Prot. ARSIAL n. 5873/21);
- che nel Capitolato sono indicati i costi della Sorveglianza lavori per conto di ARSIAL, da affidare ad un professionista iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali, da considerare a carico della ditta che si aggiudica l’asta, per i seguenti importi.

CONSIDERATO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. ... del .././...., è stata assegnata attraverso asta pubblica la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di diradamento della fustaia di conifere a prevalenza di pino domestico ubicata in località S. Agostino e La Frasca la cui consistenza è descritta di seguito, sito in terreni di sua proprietà

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Contratto

Articolo 2

Norme regolatrici del contratto

L’esecuzione del contratto è regolata: a) dalle clausole del presente contratto; b) dall’offerta presentata dall’Assegnatario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; c) dalle norme di legge vigenti che disciplinano la prestazione delle attività e le norme tecniche vigenti; d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti; e) dal Capitolato.

L’Assegnatario eseguirà le prestazioni nel rispetto delle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e dovrà tenere conto delle

indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Assegnatario dichiara, altresì, di aver preso visione e cognizione della Relazione tecnica di utilizzazione boschiva redatta dal Dott. Bosa, del relativo regolamento forestale attuativo dell'art. 36, delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale attualmente vigenti, della L. n. 2440/1923 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827; documenti che si intendono tutti qui richiamati a formare parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 3

Oggetto del contratto e descrizione lotti

Il presente atto disciplina la prestazione, da parte dell'Assegnatario, della vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di diradamento della fustaia di conifere a prevalenza di pino domestico ubicata in località S. Agostino e La Frasca, su terreni di proprietà di ARSIAL:

- 1) bosco alto fusto di pino domestico, sito nel comune di Tarquinia (VT) in località Torre di Sant'Agostino, distinto in Catasto Terreni al foglio n. 120 particelle n. 94 e 495, con nulla osta al taglio da parte della Provincia di Viterbo (Determinazione Dirigenziale NRG 1008 del 13/05/21);
- 2) bosco alto fusto di pino domestico, sito nel comune di Civitavecchia (RM), in località La Frasca, distinto in Catasto Terreni al foglio 3, Particelle n. 71, al foglio 1 Particelle n. 230, 231, 936 con nulla osta al taglio da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale (Fascicolo 13278 – Autorizzazione).

Art. 4

Durata

Il taglio e le successive operazioni, secondo le modalità previste nel Capitolato, dovrà concludersi entro sei (6) mesi a far data dalla stipula del presente contratto.

Qualora l'Assegnatario dovesse concludere prima del termine qui stabilito, dovrà darne formale comunicazione, a mezzo pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno, ad Arsial, al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali della Provincia di Viterbo, alla Provincia di Viterbo e alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

In detta evenienza, la data di ultimazione dei servizi sarà quella di partenza della comunicazione. È vietato il rinnovo tacito del presente contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

Art. 5

Condizioni di vendita

Per la vendita del materiale legnoso riportato in art. 3, l'Assegnataria corrisponderà ad ARSIAL l'importo di € 7.328,70 (settemilatrecentoventotto//70) + iva 22% corrispondente a € 1.612,31 (milleseicentododici//31), per un totale di € 8.941,01 (ottomilanovecentoquarantuno//01). La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità dell'Assegnatario. Questi eseguirà, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore, il taglio, l'esbosco, l'allestimento, e il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati per la corretta esecuzione del presente contratto.

L'Assegnatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione. L'Ente venditore, all'atto della consegna, garantisce solamente i confini dei terreni oggetto del presente contratto, ma non garantisce la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Nel caso in cui gli interventi oggetto del presente contratto non fossero completati entro i termini stabiliti ed in assenza di apposita richiesta di proroga dei termini formalmente autorizzata, ARSIAL rientrerà in possesso del bene e potrà rivalersi sulla cauzione depositata. Le parti convengono che il foro competente per eventuali controversie derivate dall'attuazione del Contratto, non composte bonariamente o mediante arbitrato, sarà il foro di Roma.

Unitamente all'importo di cui sopra, l'Assegnataria dovrà rimborsare ad ARSIAL l'ulteriore importo di € 1.000,00 (mille//00) oltre iva e oneri di legge, pari ad un importo lordo di Euro 1.244,40 (milleduecentoquarantaquattro/40) comprensivo di cassa di previdenza e IVA, per le spese per la sorveglianza dei lavori per ognuno dei due lotti, per un totale di € 2.488,80 (duemilaquattrocentoottantotto//80).

Art. 6

Modalità e prescrizioni al taglio

L'intervento dovrà essere eseguito in conformità alla Relazione tecnica redatta dal dott. Forestale Bachisio Bosa in allegato al presente contratto.

Si riportano le prescrizioni contenute nel nulla osta della Direzione Regionale Capitale Naturale e riprese nel nulla osta al taglio della Provincia di Viterbo e della CMRC:

1) Lotto 1 - Pineta Sant'Agostino - Tarquinia (VT)

- venga interdetta alle operazioni di taglio una fascia prospiciente al mare di ampiezza non inferiore a 15-20 metri a partire dalla pianta di Pino domestico più prossima alla linea di costa, come previsto dal progetto; *in tale fascia possono tuttavia essere rimossi esemplari morti che presentino pericoli per la pubblica incolumità;*
- siano risparmiati al taglio gli esemplari di pino dalla forma contorta, in particolare nella zona della pineta che fronteggia il mare;
- sia data comunicazione di inizio (7 giorni prima dell'esecuzione lavori) e fine taglio alla PEC del Servizio Guardiaparco guardiaparcodirezione@regione.lazio.legalmail.it;
- sia effettuato il taglio fuori dalla stagione riproduttiva degli uccelli; in particolare il taglio è vietato dal 1 marzo al 15 luglio;
- dovranno essere preservate dal taglio o danneggiamento le specie vegetali non oggetto della presente utilizzazione forestale;

2) Lotto 2 - La Frasca – Civitavecchia (RM)

- venga interdetta alle operazioni di taglio una fascia prospiciente al mare di ampiezza non inferiore a 15-20 metri a partire dalla pianta di Pino domestico più prossima alla linea di costa, come previsto dal progetto;
- siano risparmiati al taglio gli esemplari di pino dalla forma contorta, in particolare nella zona della pineta che fronteggia il mare;
- sia data comunicazione di inizio (7 giorni prima dell'esecuzione lavori) e fine taglio alla PEC del Servizio Guardiaparco guardiaparcodirezione@regione.lazio.legalmail.it;
- sia effettuato il taglio fuori dalla stagione riproduttiva degli uccelli; in particolare il taglio è vietato dal 1 marzo al 15 luglio;
- dovranno essere preservate dal taglio o danneggiamento le specie vegetali non oggetto della presente utilizzazione forestale;

Si forniscono inoltre le seguenti prescrizioni da parte di ARSIAL valide per entrambi i lotti:

- 1) nelle aree di naturalità indicate nella Relazione tecnica allegata:
 - per n. 3 piante indicate al taglio per area andrà rimossa la chioma e lasciato il fusto in piedi per un'altezza di almeno 4 metri;
 - per n. 2 piante indicate al taglio per area la pianta andrà lasciato al suolo, compresa di chioma;

Art. 7

Materiale in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita consiste in materiale legnoso ottenibile esclusivamente dai due lotti boschivi costituiti da una pineta di origine artificiale di pino domestico così come indicato nel precedente art. 3, con diradamento a carico della provvigione presente sulla superficie netta di ha 16,0, come meglio e più esattamente indicato nella Relazione tecnica allegata. Sono escluse dal taglio tutte le piante appartenenti alle specie protette dalla legislazione vigente.

Art. 8

Consegna delle aree boschive

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Assegnatario sarà tenuto a prendere in consegna entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla stipula, le aree boschive prima descritte. Copia del presente contratto sarà rimesso per conoscenza al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio insieme alla comunicazione di inizio lavori.

Un rappresentante di Arsial, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna, o in sua vece l'incaricato alla Sorveglianza lavori, dando atto, nel relativo verbale firmato dall'Assegnatario, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio delle piante e nell'evitare il danneggiamento delle piante da rilasciare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e per l'esbosco, a norma dei successivi articoli.

La presa in consegna delle aree da parte dell'Assegnatario non potrà essere sottoposta a condizione.

Nel caso in cui l'Assegnatario non assumi o si rifiuti di assumere la consegna delle dette aree boschive, ovvero qualora la detta consegna non venga formalizzata entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, il presente contratto si riterrà risolto *ipso iure* ed incamerando le somme già incassate.

Una volta data comunicazione all'Assegnatario a mezzo pec, Arsial potrà disporre liberamente per una nuova assegnazione o gara, restando a carico della Fratelli BARILI srl ogni maggiore costo relativo alla successiva assegnazione.

Art. 9

Pagamento del prezzo di vendita

L'Assegnatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario stesso nel seguente modo:

- il 20 % del valore di aggiudicazione più l'intero importo inerente le spese di sorveglianza tecnica entro 25 giorni dalla stipula del contratto;

- il 70 % del valore di aggiudicazione entro 60 giorni dalla stipula del contratto;

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo punto del precedente articolo 5.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. A tal fine Arsial dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto, sono i seguenti:

IBAN B.N.L. IT 48 A 01005 03382 000000218200

CONTO DI TESORERIA N. 34847 (BANCA D'ITALIA)

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Assegnatario.

Art. 10

Inizio dei lavori

L'Assegnatario dovrà indicare con comunicazione scritta da inviare a mezzo pec e/ o raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso minimo di giorni 15, all'Ente, alla Stazione dei Carabinieri Forestale della Provincia di Viterbo, alla Provincia di Viterbo stessa e alla Città Metropolitana di Roma Capitale la data in cui avranno effettivo inizio i lavori nel bosco. I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo la costituzione del deposito cauzionale e la consegna del bosco.

Art. 11

Termine del taglio

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 6 mesi dalla FIRMA DEL CONTRATTO. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere completato entro la stessa data salvo eventuali proroghe concesse. Le operazioni di taglio di allestimento ed esbosco devono essere eseguite nei periodi indicati dal "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002" (Norme in materia di gestione delle risorse forestali). Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini stabiliti dal presente atto, ovvero da successive eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'Assegnatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 12

Proroghe

La richiesta di prorogare i termini stabiliti dall'art. 8 dovrà essere inoltrata dall'Assegnatario, a mezzo pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno, previa acquisizione di parere favorevole dell'Arsial, alla Provincia di Viterbo e alla Città Metropolitana di Roma Capitale cui compete la facoltà di concederla, entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale di 30 giorni antecedenti allo spirare dei termini originari.

Resta a carico dell'Assegnatario ogni indennizzo e/o indennità eventualmente determinata insindacabilmente dagli enti preposti.

Art. 13

Divieto di sub-appalti

L'Assegnatario si obbliga a non cedere, senza il preventivo consenso dell'Arsial, in modo totale o parziale, i diritti e i doveri derivanti dal presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Art. 14

Osservanza leggi forestali

L'Assegnatario, nella utilizzazione dei lotti oggetto del presente contratto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal Capitolato, sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale del regolamento forestale n. 7/2005 in attuazione art. 36 della L.R. 39/2002, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 15

Sorveglianza al taglio

La sorveglianza al taglio sarà effettuata da un tecnico nominato da ARISAL per il controllo sull'esecuzione a regola d'arte dell'intervento di utilizzazione forestale, con incarico specifico che ne definisca le modalità di svolgimento con specificazione della natura, ampiezza, strumenti e tempistica con cui deve assolvere alla funzione. Non possono essere incaricati per il ruolo di Sorveglianza al taglio, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto. La sua presenza in loco può non essere costante ma le sue indicazioni devono essere dalla Ditta affidataria rispettate al fine della realizzazione a regola d'arte dell'intervento progettato. È facoltà di ARSIAL accedere al cantiere per verifiche di qualsiasi natura anche senza preavviso.

Art. 16

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

È proibito all'Assegnatario introdurre nel bosco materiale ed attrezzature non pertinenti alle attività da eseguire in forza del presente contratto, nonché di lasciar pascolare animali da lavoro o di compagnia.

Art. 17

Modalità del taglio

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è consentito l'uso delle seghe a motore; il taglio dovrà essere comunque eseguito a regola d'arte e rifinito con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino", od a "chierica di monaco") senza lacerare la corteccia. Dovranno essere recisi a regola d'arte i monconi e le piante danneggiate da eventi atmosferici. Si dovrà aver cura di programmare la traiettoria di caduta delle piante, anche realizzando delle tacche direzionali per gli individui di maggiore dimensione. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i danni temporanei e permanenti arrecabili alla rinnovazione, sia gamica che agamica. Le modalità d'esecuzioni sono regolate e sanzionate dagli art. 66, 67, 68, 133, 135, 138 e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R. 39/2002.

Art. 18

Penalità per tagli irregolari e abusivi; mancata conservazione delle segnature; piante mal recise e tagliate in epoca di divieto

L'Assegnatario ha obbligo di recidere soltanto le piante indicate per il taglio e di conservare intatte ed in modo che siano sempre ben visibili i segni delle piante di confine, provvedendo,

ove occorra, alla ripresa delle parti scolorite con vernice di uguale colore. Per le violazioni connesse ad errato e/o inesatto abbattimento vengono stabilite a carico dell'Assegnatario le seguenti penalità:

- 1) di euro 10 (dieci) per ogni individuo arboreo o ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e le norme del presente Capitolato;
- 2) di euro 20 (venti) per ogni individuo arboreo o ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio in periodo di divieto;
- 3) da euro 50 (cinquanta) a euro 100 (cento) per ogni pianta di confine risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali ed a quello finale del Collaudatore;
- 4) Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'Assegnatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Assegnatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Nell'abbattere le piante destinate al taglio dovranno essere usate tutte le opportune cautele per non danneggiare e/o scortecciare le piante rilasciate e di confine. Per ogni pianta di riserva danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Assegnatario pagherà all'Ente proprietario il triplo del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali.

Le penali stabilite dal presente Contratto saranno versate alla Tesoreria dell'Ente proprietario entro e non oltre sei giorni dalla loro irrogazione.

Art. 19

Sospensione del taglio

Al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, è riservata la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. La sospensione del taglio può essere imposta anche dal Sorveglianza al taglio previo avviso all'Amministrazione dell'Ente e comunicazione scritta al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali competente per territorio, qualora la Ditta non esegua i lavori a regola d'arte o non rispetti le modalità di taglio previste nel presente Contratto. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parole può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali competente e salva, all'Amministrazione dell'Ente, la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 5. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Assegnatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 20

Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, le modalità di esecuzione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'Assegnatario dovrà attenersi a quanto stabilito in proposito dagli art. 67, 133, 135 e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L. R. 39/2002 e di tale legge, oltre alla normativa vigente in materia.

Art. 21

Obblighi dell'Assegnatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'Assegnatario è obbligato: 1) a tenere liberi i passaggi e le vie nella tagliata in modo tale di consentire agevolmente il transito; 2) ad effettuare una manutenzione ordinaria della viabilità di accesso al lotto boschivo e lungo i sentieri e le piste di esbosco, nonché a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; 3) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 22

Costruzione capanne

L'Assegnatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'Assegnatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito dall'art. 11 del presente Capitolato d'onori, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà, dell'Ente.

Art. 23

Divieto di apertura di nuove vie e di nuove aie carbonili - penalità

Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti che, all'occorrenza, potranno essere indicate dalla Sorveglianza al taglio o dagli Agenti forestali competenti per il territorio. È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all'ambiente naturale. Per ogni metro quadrato di pista, piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa eseguita senza autorizzazione od assenso, l'Assegnatario pagherà una penale di euro 5 (cinque), oltre agli indennizzi stabiliti dall'art. 16 per le piante di confine o di riserva eventualmente abbattute lungo i tracciati, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. Al momento del collaudo, l'Assegnatario dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico e altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

Art. 24

Novellame

L'Assegnatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato permanentemente, lo stesso sarà tenuto a pagare una penale

pari ad euro 5 (cinque) ovvero pari ad euro 40 (quaranta) a seconda che il Collaudatore stimi, rispettivamente, che il danno era da ritenersi inevitabile o evitabile.

Art. 25

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Arsial non assume alcuna responsabilità, né oneri di alcun genere, per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari terzi.

Le consequenziali responsabilità ed i relativi costi saranno ad esclusivo carico dell'Assegnatario.

Art. 26

riserva dal taglio

L'Assegnatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante indicate per la riserva del bosco e non.

Art. 27

obbligo di segnalazione

L'Assegnatario, nella qualità di consegnatario del bosco, è obbligato a segnalare, ad Arsial, all'ufficio del Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio ed all'ufficio competente della Provincia di Viterbo o della Città Metropolitana di Roma Capitale, qualsiasi tipo di danno ambientale e patrimoniale che si verifichi nell'area boschiva in consegna, anche se arrecato dall'Assegnatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità.

Art. 28

responsabile del cantiere

L'Assegnatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza di un responsabile di cantiere e la sua pronta reperibilità nell'orario di lavoro o per il periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale giornaliera di euro 50 (cinquanta).

Art. 29

cartellonistica

L'Assegnatario ha l'obbligo di apporre in posizione ben visibile presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare un cartello di superficie minima di mq. 1 con le seguenti informazioni:

- Comune di
- Lavori per taglio di utilizzazione boschiva
- Bosco
- Superficie ha
- Ditta affidataria
- Responsabile
- RUP
- Responsabile del Cantiere
- Comando Carabinieri Forestali
- Autorizzazioni: Provincia di n° del

Il cartello dovrà risultare già esposto e leggibile alla data della consegna e rimanere tale fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione dello stesso sarà applicata una penale giornaliera di euro 50 (cinquanta).

Art. 30

rimozione rifiuti

L'Assegnatario è tenuto a rimuovere dalle aree boschive affidategli i "rifiuti speciali" eventualmente giacenti prima della consegna del bosco e quelli che vi saranno abusivamente depositati fino alla data del collaudo, salvo che la rimozione di essi comporti un danno ambientale maggiore di quello derivante dal definitivo abbandono, circostanza da valutarsi di volta in volta in contraddittorio con Arsial e con il competente Comando Carabinieri Forestali. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà essere ripulita e sgombrata costantemente dai Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) abbandonati abusivamente durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze ai suddetti obblighi, salvo le altre sanzioni amministrative penali, saranno applicate all'atto del collaudo le seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali euro 100 (cento) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume;
- per i R.S.U. euro 10 (dieci) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume sparso sul bosco nel corso di utilizzazione.

Art. 31

Collaudo

Entro non oltre il termine ultimo ed essenziale di mesi 6 (sei) dalla scadenza del presente contratto, dovrà eseguirsi il collaudo.

Per l'esecuzione del collaudo, Arsial nominerà un proprio Collaudatore.

Non potranno essere incaricati per il ruolo di collaudatori, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

L'Assegnatario e l'incaricato della Sorveglianza lavori saranno, formalmente, invitati dal Collaudatore ad intervenire al collaudo. In caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Assegnatario.

Art. 32

Osservanza delle leggi – normativa relativa alla contabilità generale dello stato

L'Assegnatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni vigenti, o che saranno emanate, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto. In particolare sarà tenuto a coordinarsi con i responsabili della sicurezza di Arsial negli ambienti di lavoro.

Per quanto non disposto dal presente contratto si applicheranno, altresì, le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 33

Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, l'Assegnatario ha costituito un deposito cauzionale pari ad € 732,87 (euro settecentotrentadue/87) improduttivo di interessi.

Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Assegnatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Lo svincolo del deposito cauzionale verrà concesso dall'Arsial a seguito del collaudo ed, in ogni caso, non prima che venga definita dall'Assegnatario ogni pendenza amministrativa, civile e penale, anche verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto.

Art. 34

Penali

Nel caso in cui Arsial riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, tali inadempienze invitando l'Assegnatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, Arsial, per ogni inadempimento rispetto a quanto stabilito nel presente contratto e negli atti allo stesso allegati o richiamati, o per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche massime stabilite nel presente contratto e negli atti allo stesso allegati o richiamati, avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del presente contratto.

Le penali saranno irrogate con provvedimento dell'Arsial immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall'Assegnatario, sarà trattenuto da Arsial in sede di pagamento delle fatture relative al primo bimestre di liquidazione successivo alla definizione della contestazione e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito dell'Assegnatario.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell'importo di assegnazione, Arsial ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell'Assegnatario, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che A.R.S.I.A.L. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l'Assegnatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l'Assegnatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l'esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.

Nel caso di risoluzione, l'Assegnatario potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che Arsial dovesse subire in conseguenza dell'inadempienza dell'Assegnatario.

Anche con l'applicazione delle predette penali, l'Assegnatario resta obbligato a rimediare alla mancanza entro ventiquattro ore dalla notifica della contestazione da parte della Arsial.

E' fatta salva la facoltà di Arsial di richiedere il risarcimento per i maggiori danni.

Art. 35

Obblighi retributivi

L'Assegnatario si impegna ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, incaricati della esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti di lavoro, da applicarsi, per categorie assimilabili e nella località in cui si svolgono i lavori stessi.

L'Assegnatario si impegna, altresì, a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Arsial, di aver adempiuto a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali stabilite dalla legge o dal contratto di lavoro, e dichiara, altresì, di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni, o danni recati eventualmente dal personale addetto a persone o cose sia della Arsial, che di terzi in dipendenza da colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 36

Tutela contro azioni di terzi

L'Assegnatario garantisce in ogni tempo la A.R.S.I.A.L. da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dell'Assegnatario stesso, anche parziale delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti di sua competenza posti in essere dall'Assegnatario stesso per l'esecuzione dei servizi.

L'Assegnatario assume altresì la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, e sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi di sua competenza, sollevando la A.R.S.I.A.L., da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 37

Oneri ed obblighi a carico dell'Assegnatario

L'Assegnatario assume ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

L'Assegnatario dovrà eseguire il servizio nell'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni contenute nel presente contratto, nel Progetto e nel rispetto della normativa vigente.

L'Assegnatario si impegna ad effettuare il servizio di cui agli articoli precedenti con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare ovvero di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.

Sono a carico dell'Assegnatario le spese relative alla fornitura ed alla manutenzione delle dotazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

Arsail si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio da parte del personale addetto.

Tale controllo, comunque, non potrà essere invocato al fine di provare l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente tra il personale dell'Assegnatario e l'Arsial.

Al fine di garantire la privacy, l'Assegnatario si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, dipendenti e collaboratori oltre alle disposizioni relative alle misure minime di sicurezza per la custodia delle informazioni, anche le norme di condotta per gli incaricati del trattamento dei dati personali, se compatibili con l'oggetto del servizio, e le direttive eventualmente impartite dal responsabile del trattamento dell'Arsial.

L'Assegnatario si impegna affinché il servizio sia erogato dal personale i cui nominativi sono stati appositamente indicati.

L'Assegnatario, inoltre, garantisce che detto personale viene regolarmente sottoposto alle visite periodiche di controllo previste dalla vigente legislazione in materia.

L'Assegnatario garantisce sempre e comunque l'erogazione dei servizi previsti dal presente contratto e nel Progetto; in caso di assenza del personale, dovrà comunicare tempestivamente il nominativo e l'indirizzo del personale incaricato della sostituzione.

L'Assegnatario garantisce che il personale in sostituzione sia stato preventivamente formato ed istruito circa le modalità di espletamento del servizio e pertanto garantirà la perfetta funzionalità delle mansioni di competenza.

L'Assegnatario garantisce che, durante la permanenza negli immobili di Arsial, il personale incaricato, manterrà un contegno irreprensibile nei confronti del personale della Arsial, dei visitatori dell'Arsial oltre che naturalmente nei confronti degli ospiti che accedono ai locali dell'Arsialstessa.

L'Assegnatario si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di riservatezza.

In particolare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, l'Assegnatario garantisce il rispetto, proprio e del personale fornito, del vincolo della riservatezza non divulgando le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie acquisite.

Articolo 38

Riservatezza

L'Assegnatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nell'espletamento delle operazioni di prestazione del servizio e nell'espletamento delle attività.

Articolo 39

Prova scritta

Qualunque modifica del presente contratto non potrà essere effettuata e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme di legge, agli usi ed alle consuetudini locali.

Articolo 40

Clausola risolutiva espressa

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto ad Arsial di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.

A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:

- frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'Assegnatario senza giustificato motivo;
- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- perdita, da parte dell'Assegnatario, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancata ripresa del servizio, in tutto o in parte, a seguito di interruzione, entro il termine fissato da Arsial, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- gravi irregolarità od omissioni riscontrate nell'esecuzione dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danno a Arsial;
- abituale inadempienza, omissione o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- cessione totale o parziale del contratto, senza preventiva autorizzazione di Arsial;
- il mancato mantenimento della garanzia per tutto il periodo di vigenza del contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- qualora l'Assegnatario non si conformi, entro il termine eventualmente fissato da Arsial, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'appalto;
- qualora l'Assegnatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti da Arsial.

Articolo 41

Recesso dal contratto

Conformemente a quanto previsto dell'art. 92 del medesimo D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Arsial può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.

Articolo 42

Oneri fiscali e spese contrattuali

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Assegnatario assumerà a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali e di copia relative al contratto.

Articolo 43

Codice Etico

L'Assegnatario dichiara di essere a conoscenza e di accettare il Codice Etico adottato da Arsial e pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.

Articolo 44

Domicilio legale

Le Parti eleggono il proprio domicilio legale nelle rispettive sedi indicate in epigrafe.

Articolo 45

Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Viterbo ed il Foro di Civitavecchia, rispettivamente per le due diverse aree boschive, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



Roma, lì

Fratelli BARILI srl
Tiziana Barili

Il Direttore Generale
Dott. Agr. Fabio Genchi

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, dopo approfondita lettura, di ciascuna delle clausole del presente contratto, in particolare degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, e 46 e di accettarli ed approvarli espressamente e specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Roma, lì

Fratelli BARILI srl
Tiziana Barili

Il Direttore Generale
Dott. Agr. Fabio Genchi

Verbale procedura di apertura buste per la asta pubblica "Vendita soprassuolo boschivo di proprietà Arsial Pineta Torre di Sant'Agostino – Tarquinia (VT) e Pineta La Frasca – Civitavecchia (RM)" in esecuzione della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.388 del 09/07/2021.

Il giorno 29/07/2021 alle ore 14:00 presso la sede Arsial di Via Lanciani in Roma, il sottoscritto e RUP Dott. For. Luca Scarnati Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA, in presenza dei colleghi Marcella Giuliani e Dante Garritano della medesima area, procede all'apertura delle buste pervenute entro il giorno e ora stabiliti:

- 1) Prot. n. 5802 del 28/07/2021, da parte della ditta TECNOGARDEN SERVICE srl P. IVA 11939060155. Essa contiene la documentazione amministrativa richiesta così come da Capitolato e l'offerta economica per un importo di € 5.730,00 oltre IVA
- 2) Prot. n. 5811 del 28/07/2021, da parte della ditta Fratelli barili srl P. IVA 02224470563. Essa contiene la documentazione amministrativa richiesta così come da Capitolato e l'offerta economica per un importo di € 7.328,70 oltre IVA

Il RUP - Luca Scarnati



Marcella Giuliani



Dante Garritano



Prenotazione di spesa

ESERCIZIO 2021

PRENOTAZIONE N. 2

CAPITOLO **3.01.01.01.999**

C.R.A.M. **DG.007.01.7G**

OB.FU. **B01B69.**

C.C.R.I.2.

Euro	Importo iniziale	Variazioni	Importo finale
	6.560,30	3.257,20	9.817,50
Causale: PRATICA 34815 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA E PRENOTAZIONE INCASSO PER "VENDITA SOPRASSUOLO BOSCHIVO DI PROPRIETA' ARSIAL PINETA TORRE DI SANT'AGOSTINO - TARQUINIA (VT) E PINETA LA FRASCA - CIVITAVECCHIA (RM)			
Data, li 06 - 07 - 2021			

Impegni

Nr.	Descrizione	Importo	Emesso	Da emettere
1419	PRAT.140RE-Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)-per la vendita del soprassuolo	7.328,70	0,00	0,00
1420	PRAT.140RE-Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)-per i costi della Sorveglianza lavori	2.488,80	0,00	0,00
Totali:		9.817,50	0,00	0,00

Prenotazione di spesa

ESERCIZIO 2021

CAPITOLO 3.01.02.01.999

OB.FU. B01B69.

PRENOTAZIONE N. 3

C.R.A.M. DG.007.01.7G

C.C.R.I.2.

Euro	Importo iniziale	Variazioni	Importo finale
	895,73	716,58	1.612,31
Causale: PRATICA 34815 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA E PRENOTAZIONE INCASSO PER "VENDITA SOPRASSUOLO BOSCHIVO DI PROPRIETA' ARSIAL PINETA TORRE DI SANT'AGOSTINO - TARQUINIA (VT) E PINETA LA FRASCA - CIVITAVECCHIA (RM)			
Data, li 06 - 07 - 2021			

Impegni

Nr.	Descrizione	Importo	Emesso	Da emettere
1427	PRAT.140RE-Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)" modifica prenotazione-IVA del 22% relativa alla vendita del soprassuolo	1.612,31	0,00	0,00
Totali:		1.612,31	0,00	0,00

Accertamento (con assegnazioni) a Competenza

ESERCIZIO 2021
ACCERTAMENTO N. 1421

CAPITOLO 9.02.04.01.001
C.R.A.M. DG.007.02.7B

OB.FU. B01GEN.
C.C.R.I.2.

Euro	Importo iniziale	Variazioni	Importo finale
	732,87	0,00	
Causale: PRAT.140RE-Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)"- deposito cauzionale			
Allegati			
Delibera:			
n: 10.000.140 data: 25/10/2021 organo: DETERMINA DIRIGENZIALE			
Data, li 25 - 10 - 2021			

Assegnazioni

Nr.	Beneficiario	Descrizione	Importo	Emesso	Da emettere
1	FRATELLI BARILI SRL	PRAT.140RE-Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)"- deposito cauzionale	732,87	0,00	732,87
Totali:			732,87	0,00	732,87

Impegno (con assegnazioni) a Competenza

ESERCIZIO 2021
IMPEGNO N. 1508

CAPITOLO 7.02.04.02.001
C.R.A.M. DG.007.02.7B

OB.FU. B01GEN.
C.C.R.I.2.

Euro	Importo iniziale	Variazioni	Importo finale
	732,87	0,00	
Causale: PRAT.140RE-Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)"- deposito cauzionale			
Allegati			
Delibera:			
n: 10.000.140 data: 25/10/2021 organo: DETERMINA DIRIGENZIALE			
Data, li 25 - 10 - 2021			

Assegnazioni

Nr.	Beneficiario	Descrizione	Importo	Emesso	Da emettere
1	FRATELLI BARILI SRL	PRAT.140RE-Assegnazione asta pubblica per vendita soprassuolo boschivo presso Pinete ARSIAL La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT)"- deposito cauzionale	732,87	0,00	732,87
Totale:			732,87	0,00	732,87